

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VII° - SERVIZIO VIABILITA'

PROGETTO PER I LAVORI DI

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE GRAZIA
DELEDDA E PALMIRO TOGLIATTI IN DANNO ALLA
LOTTIZZAZIONE MARCHESA CARLOTTA SCHININA"

- | |
|--|
| 1) RELAZIONE TECNICA |
| 2) AEROFOTOGRAMMETRIA |
| 3) PLANIMETRIA STRADE OGGETTO DELL'INTERVENTO |
| 4) PARTICOLARI COSTRUTTIVI |
| 5) COMPUTO METRICO |
| 6) ANALISI DEI PREZZI UNITARI |
| 7) ELENCO DEI PREZZI UNITARI |
| ✓ 8) SCHEMA CONTRATTO E CAPITOLATO |

Ragusa, 19/12/2011

IL COLLABORATORE
(Giovanni Scribano)

IL PROGETTISTA
(geom. Danilo Portelli)



IL RUP
(geom. Franco Rapaport)

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

COMUNE DI RAGUSA

N. Repertorio

N. Raccolta

LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE

GRAZIA DELEDDA E PALMIRO TOGLIATTI IN DANNO ALLA

LOTTIZZAZIONE MARCHESA CARLOTTA SCHININA'

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno del mese di

nella Segreteria del Comune di Ragusa.

Avanti a me Dott. Benedetto Buscema, Segretario Generale del
Comune suddetto, sono comparsi

DA UNA PARTE

Il Dott. Giuseppe Mirabelli, nato a Noto il 26 aprile 1951, nella qualità di Dirigente del Settore Contratti del Comune di Ragusa, C.F. 00180270886, domiciliato presso la residenza comunale per le funzioni

E DALL'ALTRA

Il Sig. , nato a il , nella qualità di
..... dell'impresa con sede a in via ,
ove risiede per la carica, codice fiscale e numero di iscrizione al
registro delle imprese della Camera di Commercio di ,
iscritta al Repertorio Economico Amministrativo in data con il
numero .

Dette parti, della cui identità personale io Segretario sono certo,

senza assistenza di testimoni ai quali con il mio consenso espressamente rinunziano, mi chiedono la stipula del presente atto premettendo che:

con determinazione dirigenziale n.2387 del 30/12/2011, parzialmente modificata con Determinazione Dirigenziale n. 278 del 23/02/2012, è stato approvato il progetto dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle vie Grazia Deledda e Palmiro Togliatti in danno alla lottizzazione Marchesa Carlotta Schininà", dell'importo complessivo di euro 200.000,00 di cui euro 160.000,00 oltre all'IVA per lavori, comprensivo di euro 4.128,00 quale onere per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara, da finanziare con i fondi del bilancio comunale.

Con determinazione dirigenziale n..... del..... sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara per l'appalto dei lavori in parola, da esperirsi con procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs n.163/06 e con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso sull'importo complessivo a base di gara da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 21 della L. n.109/94 nel testo coordinato con le norme recate dall'art.1 della l.r. 21 agosto 2007 n. 20 e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia.

A seguito dell'esperimento della gara, l'appalto è stato aggiudicato in via provvisoria all'impresa, come si rileva dal verbale di aggiudicazione n.... di raccolta del con il ribasso offerto del ...

sull'importo a base di gara.

Con determinazione dirigenziale n. del, è stato approvato l'esito delle operazioni di gara relativo all'appalto dei lavori in oggetto ed è stata dichiarata aggiudicataria definitiva della procedura aperta l'impresa sopra citata per il prezzo di euro oltre all'IVA al netto del ribasso del% sull'importo a base di gara di euro oltre all'IVA, di cui euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

E' stata acquisita la prescritta documentazione antimafia con certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di in data dal quale è risultato che nei confronti della ditta sopracitata nulla osta ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni.

(OPPURE)

Sono state chieste alla Prefettura di le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n.252/98 nei confronti del/i soggetto/i sopra indicato/i.

Le informazioni prefettizie richieste non sono ancora pervenute; tuttavia, ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.P.R. n.252/98, essendo decorso il termine di 45 giorni dalla ricezione, avvenuta il da parte della citata Prefettura della richiesta di cui sopra, si può procedere anche in assenza di dette informazioni.

In osservanza del Protocollo di Legalità del 12 luglio 2005 di cui alla Circolare n.593/06, sono state chieste alla Prefettura di le informazioni di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/98 nei confronti dell'impresa sopra indicata.

Le informazioni prefettizie richieste non sono ancora pervenute; tuttavia, ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.P.R. n.252/98, essendo decorso il termine di 45 giorni dalla ricezione, avvenuta il da parte della citata Prefettura della richiesta di cui sopra, si può procedere anche in assenza di dette informazioni.

In osservanza del protocollo di legalità per l'attuazione del PIT n°2 "quattro città ed un parco per vivere gli ibleii" stipulato con la Prefettura di Ragusa sono state chieste alla stessa Prefettura, con nota Prot. n. del, le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n.252/98 nei confronti della ditta aggiudicataria.

Le informazioni prefettizie richieste non sono ancora pervenute; tuttavia, ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.P.R. n.252/98, essendo decorso il termine di 45 giorni dalla ricezione, avvenuta il da parte della citata Prefettura della richiesta di cui sopra, si può procedere anche in assenza di dette informazioni.

Infine con verbale del il responsabile del procedimento .geom. Franco Paparazzo e il Sig., hanno dato concordemente atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 106, comma 3 Regolamento LL.PP. D.P.R. 207/2010

TUTTO CIO' PREMESSO

d'accordo fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1) La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2) Il Dott. Giuseppe Mirabelli, nella qualità suddetta, affida al Sig.

..... che nella qualità accetta, l'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle vie Grazia Deledda e Palmiro Togliatti in danno alla lottizzazione Marchesa Carlotta Schininà", ai sensi ed in conformità del progetto e del Capitolato Speciale d'Appalto redatti dal geom. Danilo Portelli .

Il Sig., nella qualità, dichiara di conoscere in ogni sua parte il citato progetto.

Art.3) I lavori saranno eseguiti alle condizioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto sotto la direzione del geom. Franco Paparazzo, giusta determinazione Dirigenziale di incarico n.2602 del 30/12/2011

L'impresa/associazione appaltatrice si obbliga ad osservare tutte le prescrizioni che darà la Direzione dei Lavori per la buona riuscita delle opere ed a sottostare alla osservanza del vigente Capitolato Generale di Appalto dei lavori Pubblici approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000.

Art.4) GARANZIA - A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto l'impresa appaltatrice presta, in favore del Comune di Ragusa che, a mezzo del Dirigente del Settore Contratti Dott. Giuseppe Mirabelli, accetta, la cauzione definitiva di cui all'art.24 del Capitolato Speciale d'Appalto mediante polizza fidejussoria N..... dell'importo di euro della Società "....." emessa in data e si obbliga a mantenere detta cauzione fino alla definizione degli obblighi derivanti dal presente contratto di appalto.

Art.5) IMPORTO CONTRATTUALE. L'importo presunto complessivo del presente appalto è di euro (...../) oltre all'IVA al netto del ribasso del% sull'importo a base di gara di euro oltre all'IVA, di cui euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Art.6) PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI. I pagamenti saranno corrisposti all'impresa appaltatrice nei modi e nei termini indicati nel Capitolato e secondo le norme ed i regolamenti vigenti per la Regione Siciliana.

Il Sig....., nella qualità, dichiara che il conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dal presente contratto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n.15 del 20 novembre 2008 e dall'art.3 della L. n.136 del 13 agosto 2010, é il seguente:

Banca - conto corrente N.

CODICE IBAN sul quale sono delegati ad operare :

Il Sig. nato a, c.f. residente in
.....

Il Sig..... si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il Codice Identificativo di Gara

(CIG:.....).

Il Sig..... si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la risoluzione del contratto.

Art.7) TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI. I lavori dovranno essere ultimati entro giorni 60 (SESSANTA) dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo, dell'ultimazione dei lavori, salve le proroghe e sospensioni regolarmente approvate, verrà inflitta la penale ddi €. 100,00 (euro cento/00) con diritto per l'Amministrazione appaltante di procedere direttamente per conseguire il pagamento della multa, alla compensazione con i crediti dell'appaltatore.

Art.8) REVISIONE PREZZI. Ai sensi e per gli effetti dell'art.26, comma 3, della L. n.109/94 coordinata con le norme della L.R. n.7/2002 e n.7/2003 e successive modifiche ed integrazioni, è esclusa la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi.

Art.9) CONTROVERSIE. Per tutte le controversie, il Foro competente è quello di Ragusa.

Art.10) SUBAPPALTO E NOLI. Si dà atto che l'impresa/associazione ha dichiarato in sede di offerta che non intende dare in subappalto i lavori rientranti nella categoria OG3 per l'importo fino ad €. 258.228,00 (OPPURE) che intende subappaltare, parte delle opere di cui alla categoria prevalente.

Si dà atto, inoltre, che l'impresa ha manifestato la volontà di servirsi di noli a freddo.

Art.11) Resta convenuto che nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa/associazione si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese edili artigiane.

Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile.

Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di

categoria.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

**LA PARTE TRA PARENTESI VA INSERITA IN CASO DI
SUBAPPALTO.**

L'impresa/associazione appaltatrice è, altresì, responsabile in rapporto alla stazione appaltante in solido della osservanza delle norme anzidette da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'impresa/associazione appaltatrice (e, per suo tramite, le imprese sub-appaltatrici) trasmette/ono all'Amministrazione o Ente committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi ed Antinfortunistici.

L'impresa/associazione appaltatrice (e, suo tramite, le imprese sub-appaltatrici) trasmette/ono periodicamente alla Amministrazione o Ente committente certificazione attestante la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. ed alla Cassa Edile nonchè di quelli dovuti

agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo rimane preclusa ogni forma di pagamento.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Art.12) L'appaltatore ha l'obbligo entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, a presentare il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (Piano di Sicurezza Sostitutivo) nonché il Piano Operativo di Sicurezza (POS) sottoscritto anche dal progettista del piano e dal direttore del cantiere, per essere allegato al presente contratto.

Art.13) Formano parte integrante e complementare del presente contratto il Capitolato Generale d'Appalto, il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici, tutte le leggi e circolari vigenti che hanno attinenza con l'esecuzione dei Lavori Pubblici ed inoltre i seguenti allegati:

- a) Atto costitutivo di associazione temporanea di imprese n.... sotto la lettera "A";
- a) Polizza Fideiussoria N. del sotto la lettera "A";
- b) Capitolato Speciale d'appalto, sotto la lettera "B";

- c) Elenco prezzi, sotto la lettera "C";
- d) Planimetria strade oggetto dell'intervento, sotto la lettera "D";

Art.14) Sono a carico del Sig., nella qualità, senza diritto di rivalsa contro il Comune tutte le imposte, tasse, contributi dello Stato, della Provincia e del Comune ed inoltre tutte le spese inerenti e conseguenti a questo atto, comprese quelle di registrazione.

Art.15) Le parti eleggono domicilio speciale in Ragusa presso la Casa comunale.

Richiesto io Segretario Generale ricevo il presente contratto che pubblico dandone lettura alle parti, che lo dichiarano conforme alla volontà espressami.

Scritto a dattilografia da persona di mia fiducia in pagine *****e righi ***** fin qui di carta, resa legale, viene firmato dalle parti e da me Segretario Generale.

IL DIRIGENTE

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Descrizione tecnico – economica dell'appalto – ulteriori clausole del rapporto amministrativo tra stazione appaltante ed appaltatore

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Ammontare dell'appalto
Art. 3	Condizioni di ammissione
Art. 4	Pianificazione della Sicurezza
Art. 5	Designazione sommaria delle opere
Art. 6	Condizioni di appalto
Art. 7	Variazione alle opere progettate
Art. 8	Varianti in diminuz. migliorative proposte dall'impresa
Art. 9	Diminuzione lavori
Art. 10	Garanzie per i lavoratori
Art. 11	Eccezioni dell'appaltatore
Art. 12	Osservanza delle Leggi, del Reg.to e del Capitolato Gen.le
Art. 13	Documenti che fanno parte del contratto
Art. 14	Osservanza del termine di stipula del contratto definitivo
Art. 15	Condotta lavori da parte dell'appaltatore
Art. 16	Accettazione qualità ed impiego dei materiali
Art. 17	Provvida dei materiali
Art. 18	Sost. luoghi di provenienza materiali previsti in contratto
Art. 19	Difetti di costruzione
Art. 20	Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
Art. 21	Disciplina e buon ordine del cantiere
Art. 22	Spese di contratto, di registro e accessori
Art. 23	Riconoscimenti all'appaltatore per ritardata consegna
Art. 24	Cauzioni e coperture assicurative
Art. 25	Consegna dei lavori
Art. 26	Tempo utile per la ultimazione dei lavori
Art. 27	Impianto del cantiere – Ordine dei lavori
Art. 28	Anticipazioni
Art. 29	Pagamenti in acconto e a saldo
Art. 30	Danni di forza maggiore
Art. 31	Accertamento e misurazioni dei lavori
Art. 32	Ultimazione dei lavori – Conto finale e collaudo
Art. 33	Sospensione e ripresa dei lavori
Art. 34	Proroghe
Art. 35	Durata giornaliera dei lavori
Art. 36	Manutenzione delle opere fino al collaudo
Art. 37	Discordanze atti contratto – Prestazioni alternative
Art. 38	Disciplina nei cantieri
Art. 39	Trattamento e tutela dei lavoratori
Art. 40	Estensione responsabilità – Violazione degli obblighi
Art. 41	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
Art. 42	Esecuzione d'ufficio – Rescissione del contratto
Art. 43	Divieto di subappalto e cottimo – divieto di cess. procure
Art. 44	Responsabilità dell'appaltatore
Art. 45	Domicilio dell'appaltatore
Art. 46	Rappresentante tecnico dell'appaltatore
Art. 47	Definizione delle riserve al termine dei lavori, ecc.
Art. 48	Controversie
Art. 49	Proprietà dei materiali
Art. 50	Collaudo
Art. 51	Definizione delle controversie

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 1

Oggetto Dell'Appalto

1. Il capitolato generale d'appalto, di seguito denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.
3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende quello di cui al D.P.R. 05/10/2010 n. 207 in attuazione del D. Igs. N. 163 del 12/04/2006
4. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per consentire la realizzazione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE GRAZIA DELEDDA E PALMIRO TOGLIATTI IN DANNO ALLA LOTTIZZAZIONE MARCHESA SCHININA".

Art. 2

Ammontare Dell'Appalto

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:

L'importo complessivo del progetto ammonta complessivamente ad €. 200.000,00 (Euro duecentomila/00) così distinto:

Importo in appalto	€. 160.000,00
Importo a disposizione	€. 40.000,00
TOTALE PROGETTO	€. 200.000,00

L'importo delle spese inerenti i provvedimenti per la sicurezza del cantiere, già inserito all'interno di quelle progettuali e non soggetto a ribasso d'asta contrattuale, ammonta complessivamente ad €. 4.000,00 (euro quattromila/00).

Per quanto sopra il quadro economico riguardante l'appalto viene così ad essere rappresentato:

Importo lavori al netto delle spese complessive per la sicurezza del cantiere	€. 155.872,00
Importo complessive delle spese per la sicurezza	€. 4.128,00
TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€. 160.000,00

Art. 3

Condizioni d'ammissione

Per l'ammissione alla gara di appalto di cui al punto 1 è richiesta la categoria OG3 e per la classifica 1° per l'importo fino ad €. 258.228,00

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 25/01/2000, n° 34 comma c, non ci sono parti di cui si compone l'opera, di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera pertanto non sono previste ulteriori categorie di lavorazioni oltre quella prevalente sopra indicata.

Art. 4 PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA

TIPOLOGIE DEI PIANI E DISPOSIZIONI

La pianificazione della sicurezza in cantiere sarà articolata ed attuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 31 della Legge, e del D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 (come modificato ed integrato nel nuovo c.d. T.U. della Sicurezza Lavoro D.Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 ed avente per titolo: "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro").

L'articolazione in particolare distinguerà il caso dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di una sola impresa (e per i quali l'Amministrazione non designa né il coordinatore di progettazione, né quello di esecuzione) e quello dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (v. art. 90, comma 3, del D.Leg.vo citato).

Pianificazione della sicurezza in cantieri con unica impresa

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di un'unica impresa e per i quali l'Amministrazione non abbia proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, l'Appaltatore, a norma dell'art. 131, comma 2, lett. b) del C.d.A., avrà l'obbligo, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di predisporre:

- 1) - Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo);
- 2) - Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al precedente punto 1).

Pianificazione della sicurezza in cantieri con più imprese

Nei cantieri in cui è stata prevista la presenza di più imprese, e per i quali l'Amministrazione abbia proceduto alla preventiva redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'Appaltatore avrà l'obbligo e potrà, a norma dell'art. 131, comma 2, lett. a) e c) del C.d.A., entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redigere e consegnare all'Amministrazione:

- 1) - Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla stessa Amministrazione;
- 2) - Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) come al precedente punto 30.1.1.

OBBLIGHI, ONERI E PROCEDURE

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall'Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l'esecuzione dell'opera, osserverà le

misure generali di tutela di cui all'art. 15 del c.d. T.U. Sicurezza e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 95 (ex art. 8 D.Leg.vo n. 494/96) dello stesso T.U. Inoltre, a norma dell'art. 96 dello stesso decreto legislativo, 1) adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Leg.vo 81/2008; 2) curerà le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con il committente od il responsabile dei lavori, 3) curerà che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Infine l'Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Leg.vo n. 81/2008 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art. 101).

L'accettazione da parte dell'Appaltatore e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del decreto legislativo citato e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) costituiscono, per il cantiere interessato, adempimento alle disposizioni previste dal Decreto. La Direzione dei Lavori, il Direttore Tecnico del cantiere ed il Coordinatore per l'esecuzione vigileranno sull'osservanza del o dei piani di sicurezza. Si richiamano peraltro i seguenti decreti:

- a) D.I. 10 marzo 1988 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (Min. Int. e Lav.).
- b) D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art. 11, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

A norma dell'art. 118, comma 7, del Codice degli appalti, i piani di sicurezza di cui sopra saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzi, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 5

Designazione sommaria delle opere

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 29 maggio 1985 modificato con D.C.P.S. 15 luglio 1947, n° 763 e degli artt. 7 e 13 del D.P.R. 16 luglio 1962, ultimo e quinto comma rispettivamente, le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

- realizzazione cassonetto stradale;
- pavimentazione e/o ripavimentazione in conglomerato bituminoso
- realizzazione segnaletica verticale ed orizzontale.
- realizzazione marciapiedi con dentello in calcareo duro e pavimentazione con mattonelle asfalto e/o autobloccanti;
- completamento di impianto di P.I.

L'appalto sarà affidato con le modalità previste nel bando di gara.

Non è ammesso fare ribassi differenziati per le singole categorie di prestazioni.

Le prestazioni saranno eseguite sulla base delle necessità che saranno comunicate periodicamente dall'Amm.ne sino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

Art. 6
Condizioni di appalto

Nell'accettare i lavori sopra descritti l'Appaltatore dichiara:

- a) Di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
- b) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
- c) Di aver considerato la distanza delle cave di prestito;
- d) Di aver effettuato una verifica della mano d'opera;
- e) Di essere perfettamente informato del programma dei lavori;
- f) Di aver tenuto conto degli obblighi inerenti le disposizioni in materia di sicurezza.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Foglio di patti e condizioni) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Art. 7
Variazioni alle opere progettate

- 1. Ai sensi dell' articolo 161 del regolamento, nessuna modifica ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
- 2. Per le sole ipotesi previste dall'art. 134 del D. Igs. N. 163 del 12/04/2006, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
- 3. Se la variante, nei casi previsti, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
- 4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore.

Art. 10
Garanzie per i lavoratori

- 1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e

motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 11 Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Foglio di patti e condizioni, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 12 Osservanza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato Generale, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuzioni:

- a) D. lgs. N. 163 del 12/04/2006;
- b) D.P.R. 05/10/2007 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici.
- c) Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblicid) Nuovo Codice della Strada

Per le opere da eseguire con finanziamento regionale l'appalto è altresì soggetto alla legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici nella Regione che ha promosso il finanziamento.

Art. 13 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Generale, anche i seguenti documenti:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

- b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Foglio di Patti e Condizioni;
- d) Relazione Tecnica;
- e) Elaborati planimetrici;
- f) L'elenco dei Prezzi Unitari ;

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Art. 14

Osservanza del termine di stipula del contratto definitivo

L'Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito.

In difetto, l'Amministrazione appaltante ne darà comunicazione, entro dieci giorni, al Comitato centrale dell'Albo Nazionale dei costruttori di cui alla Legge 10 Febbraio 1962, n. 57 per i provvedimenti di cui all'art.5 della Legge 8 Ottobre 1984, n. 687.

Art. 15

Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 16.

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori;
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Art. 17 **Provvista dei materiali**

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purchè essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 18

- #### **Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto**
1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

Art. 19

Difetti di costruzione

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 20

Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 21

Disciplina e buon ordine del cantiere

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 22

Spese di contratto, di registro e accessori

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.
3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 23

Riconoscimenti a favore dell'appaltatore per ritardata consegna dei lavori

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 500 milioni;
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 3.000 milioni;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 3.000 milioni.

Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante;

2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decaduta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decaduta mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

Art. 24
Cauzioni e coperture assicurative

CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori , da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Per i lavori d'importo a base d'asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a 150.000 euro la cauzione è ridotta allo 0,50 per cento da prestarsi esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro la cauzione non è richiesta.

CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno a

all'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (1) .

Si richiamano, sull'argomento, l'art. 30 della Legge Quadro e l'art. 101 del Regolamento n. 554.

Art. 25
Consegna dei Lavori

CONSEGNA IN GENERALE

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dal regolamento di attuazione

INIZIO DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di **Euro duecento**.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art. 26

Tempo utile per la ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo

1. Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene fissato in **gg. 60** (sessanta), naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna ,
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori, del regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale è applicata, , la penale nella misura di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

2. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 27
Impianto del cantiere - Ordine dei lavori

IMPIANTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di dieci giorni dalla data di consegna.

ORDINE DEI LAVORI

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per farli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

Art. 28

Anticipazioni

ANTICIPAZIONI FATTE DALL'APPALTATORE

L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relativi all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto.

In tal caso sulle somme anticipate spetterà all'Appaltatore l'interesse del 5 % annuo.

ANTICIPAZIONI FATTE DALL'AMMINISTRAZIONE

L'anticipazione di cui al decreto del Ministro del Tesoro prevista dall'art.12, commi 6°, 7°, 8° del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 (con le modifiche di cui al D.P.R. 30/6/1972, n° 627) sarà accreditata all'Appaltatore nella misura prevista dalle disposizioni vigenti ed indipendentemente dalla sua richiesta, entro 6 mesi dalla data dell'offerta.

Art. 29

Pagamenti in acconto e a saldo

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

3) All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di **€. 25.000,00 (Euro venticinquemila/00)** al netto del ribasso contrattuale, delle ritenute previste dalla normativa vigente:

4) La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.

Interessi per ritardato pagamento

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito si applicherà quanto previsto nel Capitolato Generale.

Art. 30

Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientrano comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni e da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art.348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, del Capitolato Generale e del Regolamento.

I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto.

Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dello Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.

Art. 31 Accertamento e misurazione dei lavori

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute, ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitare.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 32 Ultimazione dei lavori - Conto finale - Collaudo

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi del Regolamento, nel termine di: mesi 3 (TRE) dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio del termine di mesi 6 (SEI) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi 3 (TRE) dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dal Regolamento.

L'Appaltatore dovrà a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi di opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti.

Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al citato regolamento, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt.1667 e 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo (o di regolare esecuzione) e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Art. 33 Sospensione e ripresa dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per

l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Art. 34 Proroghe

1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 35 Durata giornaliera dei lavori

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrono motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salvo l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 36 Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dallo art.1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite e obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Art. 37

Discordanze negli atti di contratto - Prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore né farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Foglio di patti e condizioni – Elenco Prezzi – Analisi Prezzi – Computo metrico – Elaborati Grafici.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

Art. 38

Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.

La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

Art. 39

Trattamento e tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori constituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla

natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 %, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 40

Estensione di responsabilità - Violazione degli obblighi

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Art. 41

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- ◆ La formazione del cantiere
- ◆ L'esposizione di cartello, aggiuntivo rispetto ma quello che ordinariamente viene esposto per legge, delle dimensioni di mt 4.00*2.00 dove siano illustrati in maniera sommaria i lavori che si andranno a realizzare con eventuale disegno e completo di invito ai cittadini ad accettare il disagio che i lavori potranno arrecare
- ◆ L'installazione delle attrezzature
- ◆ L'apprestamento delle opere provvisionali
- ◆ La vigilanza e guardiania del cantiere
- ◆ La prevenzione delle malattie e degli infortuni
- ◆ La pulizia del cantiere
- ◆ La fornitura di locali uso ufficio
- ◆ La fornitura di mezzi di trasporto
- ◆ La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai
- ◆ Le spese per gli allacciamenti provvisori
- ◆ La fornitura di tutti i necessari attrezzi
- ◆ La riproduzione di grafici
- ◆ Lo smacchiamento generale
- ◆ Il risarcimento dei danni
- ◆ La fornitura di cartelli indicatori

- ◆ La riparazione dei danni
- ◆ L'esecuzione di modelli e campionature
- ◆ L'esecuzione di esperienze ed analisi
- ◆ La conservazione dei campioni
- ◆ Il carico, trasporto e scarico dei materiali
- ◆ Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto
- ◆ La custodia di opere escluse dall'appalto
- ◆ L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori
- ◆ L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte
- ◆ La fornitura di fotografie delle opere
- ◆ L'assunzione di un Direttore del cantiere
- ◆ La calcolazione di tutti gli impianti
- ◆ La calcolazione delle strutture resistenti
- ◆ La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite
- ◆ La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria
- ◆ Lo sgombero e la pulizia del cantiere
- ◆ Le spese per i collaudi tecnici
- ◆ Le spese di collaudazione
- ◆ Le spese di contratto ed accessorie
- ◆ L'assicurazione contro gli incendi
- ◆ Predisposizione piano di sicurezza fisica dei lavoratori

Art. 42

Esecuzione d'ufficio - Rescissione del contratto

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt.340 e 341 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della legge n°109/94 e successive modificazioni e dal Capitolato Generale, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Art. 43

Divieto di subappalto e cottimo - Divieto di cessione e procure

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o di sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, sotto pena d'immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni, a meno che non intervenga da parte dell'Amministrazione, una specifica autorizzazione scritta; in questo caso l'Appaltatore resterà ugualmente, di fronte all'Amministrazione, il solo ed unico responsabile dei lavori sub-appaltati.

Per giustificati motivi l'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento; il conseguente annullamento del subappalto però non darà diritto alcuno all'Appaltatore per richiedere risarcimenti o proroghe.

Non sono comunque considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre Imprese per:

- a) La fornitura dei materiali;
- b) La fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti in genere che si eseguono a mezzo di ditte specializzate;

Per le commesse di cui al punto b) l'Appaltatore è tenuto a richiedere la preventiva approvazione della Direzione, segnalando il nominativo della Ditta prescelta ed attestando l'impegno della stessa ad ottemperare agli obblighi di cui all'art.26.

L'Appaltatore rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione del perfetto adempimento degli impegni assunti da queste Ditte.

Art. 44

Responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt.1667 e 1669 del C.C.

Art. 45

Domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 46

Rappresentante tecnico dell'appaltatore

A norma del Capitolato Generale l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti.

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Art. 47

Definizione delle riserve al termine dei lavori e tempo di giudizio

1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore nonché i tempi di giudizio sono regolati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 48

Controversie

1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Art. 49
Collaudo

1. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate in sede contrattale
2. Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accettare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art. 50
Definizione delle controversie

Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma di Regolamento.

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie sorte sia durante l'esecuzione, che al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno deferite, giusta gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile e della Legge 109/94 e successive modificazioni, al giudizio di cinque arbitri, con le modalità previste dal Capitolato Generale d'appalto.